LA RIFORMA FALLIMENTARE - NUOVE FATTISPECIE DI NOMINA E NUOVO RUOLO DEL REVISORE

Alain Devalle
Professore Ordinario in Economia Aziendale – UniTO
Dottore Commercialista e Revisore Legale – ODCEC Torino

NUOVI OBBLIGHI CONTROLLI LEGALI NELLE SRL - DLGS. CRISI D'IMPRESA

Art. 379 Nomina degli organi di controllo

1. *All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:*

"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

c) *ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità".*

NUOVI OBBLIGHI CONTROLLI LEGALI NELLE SRL - DLGS. CRISI D'IMPRESA

"L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

2. *All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo".*

NUOVI OBBLIGHI CONTROLLI LEGALI NELLE SRL - DLGS. CRISI D'IMPRESA

"Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 (che disciplina i casi di nomina obbligatoria) *devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1".*

NUOVO DOVERE DELL'AMMINISTRATORE

Doveri del debitore (art. 3)

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., **ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.**

RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA: INDICATORI DELLA CRISI (ART. 13)

1. Costituiscono indicatori di crisi gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso **appositi indici che diano evidenza DELLA SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI PER ALMENO I SEI MESI SUCCESSIVI e delle PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE PER L'ESERCIZIO IN CORSO o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.**

RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA: INDICATORI DELLA CRISI (ART. 13)

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano **la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare** e l'**adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici di cui al co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

(omissis…)

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ORIZZONTE TEMPORALE

La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio** (OIC 11, § 22).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

Qualora siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, § 22):

- ✓ ai fattori di rischio;
- ✓ le assunzioni effettuate;
- ✓ le incertezze identificate;
- ✓ i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ✓ le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

VALUTAZIONE DELLE VOCI IN ASSENZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la direzione aziendale concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (in assenza dell'accertamento di una causa di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si deve però tenere conto, nell'applicazione dei principi, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società (§ 23).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ESEMPI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI (§ 23)

a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 24, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31;
d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITÀ E BILANCIO

Andamento dell'impresa negli esercizi precedenti

- ✓ **Redditività elevata.**
- ✓ **Facile accesso alle risorse finanziarie.**

La valutazione della corretta applicazione del presupposto di continuità non richiede analisi dettagliate.

- ✓ **Risultati economici negativi.**
- ✓ **Difficoltà di accesso alle risorse finanziarie.**

L'amministratore deve verificare se sussistono i presupposti per l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

Indicatori finanziari

- ✓ Capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti prossimi a scadenza senza che vi sia la prospettiva di rinnovo o rimborso.
- ✓ Principali indici economici-finanziari negativi.
- ✓ Consistenti perdite operative.
- ✓ *Cash flow* negativi.
- ✓ Cambiamento delle condizioni di pagamento da parte dei fornitori: dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.
- ✓ ……

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

Indicatori gestionali ed altri indicatori

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ …….

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ NELLA PRASSI

Indicatori	*Dati puramente segnaletici da valutare congiuntamente*
Indipendenza finanziaria sul riclassificato funzionale di S.P.	**< 20%**
Debiti finanziari / EBITDA	**> 5 volte**
On finanziari/Fatturato	**> 5-8%**
MOL/Oneri finanziari	**< 1,5 volte**
EBIT/Oneri Finanziari	**< 1 volta**
ROI e ROD	**ROI < ROD**

LA FASE CONCLUSIVA DELLA REVISIONE

LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE

- Significatività finale vs preliminare - analisi errori
- Analisi comparativa finale
- Analisi eventi successivi e *going concern*
- Lettera di attestazione
- *Audit Summary Memorandum*
- Rilascio relazione di revisione
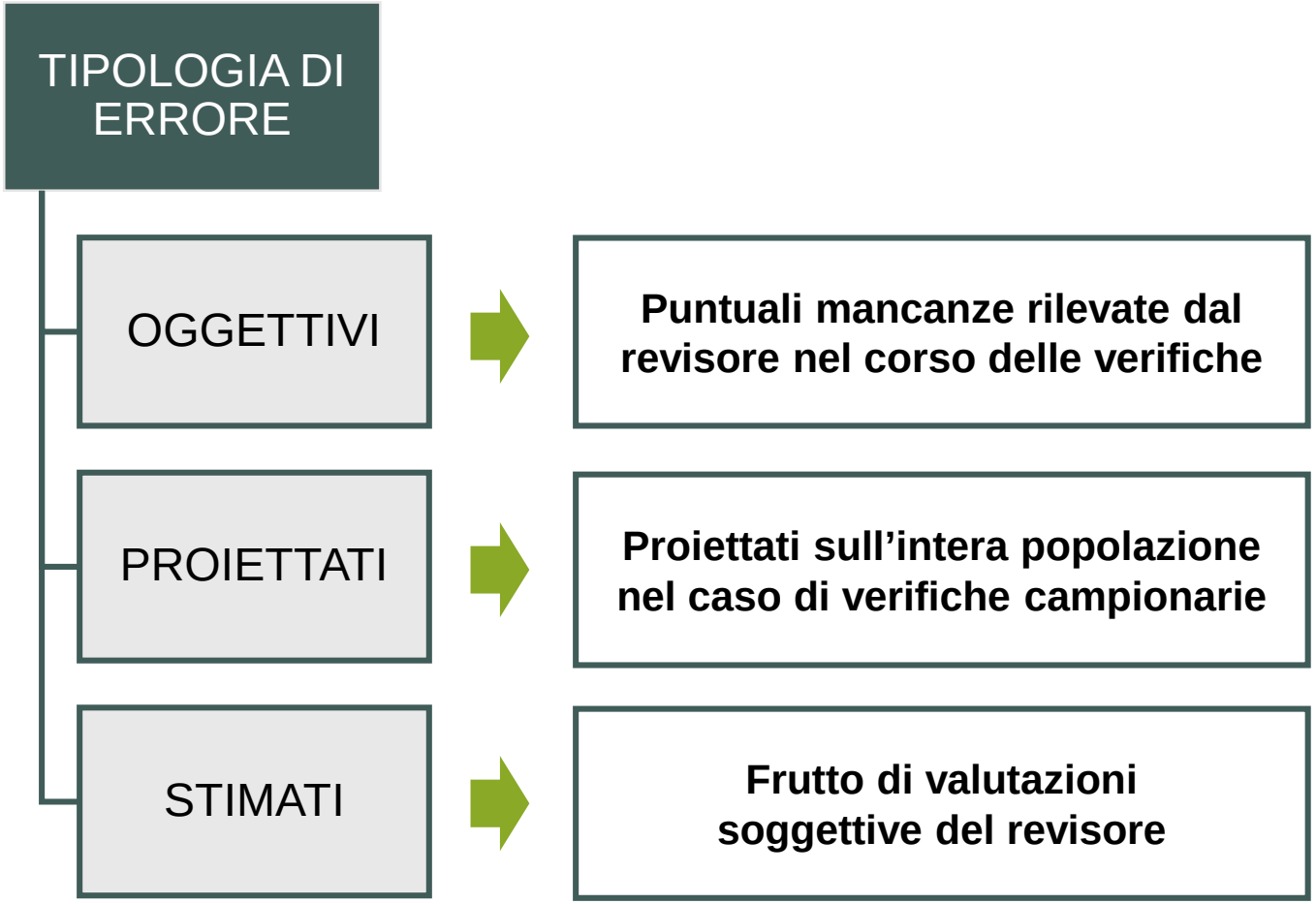
ISA (ITALIA) 450